



Statuto
e
Regolamento sul
Funzionamento degli Organi

Roma, luglio 2024

Riconoscimento del Fondo

La Banca d'Italia, visti:

- a) la Direttiva 94/19/CE del 30 maggio 1994 e successive modifiche*
- b) l'art. 23 della Legge 6 febbraio 1996 n. 52,*
- c) il Decreto Legislativo 4 dicembre 1996 n. 659,*

in data 10 dicembre 1996 ha ufficialmente riconosciuto il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, la cui attività è disciplinata dal presente Statuto, approvato dall'Assemblea Straordinaria delle consorziate l'11 dicembre 1996 e modificato dall'Assemblea Straordinaria delle consorziate il 26 marzo 1997, il 25 marzo 1998, il 17 marzo 1999, il 16 febbraio 2000, il 23 marzo 2001, il 18 febbraio 2004, il 22 marzo 2006, il 20 giugno 2012, il 28 febbraio 2014, il 26 novembre 2015, il 20 gennaio 2016, il 30 marzo 2016, il 25 luglio 2016, il 26 febbraio 2021, il 26 febbraio 2024 e il 24 luglio 2024.

Indice generale

	<i>Pagina</i>
I. STATUTO	10
II. REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI	53

Indice dello Statuto

Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

<i>Articolo</i>	<i>Pagina</i>
1. Natura giuridica e finalità	10
2. Fondo consortile	10
3. Banche consorziate	11
4. Soggetti garantiti	11
5. Cessazione della partecipazione	12
6. Recesso dal Fondo	12
7. Inadempimenti e penalizzazioni	13
8. Esclusione dal Fondo	14
9. Consorziati in amministrazione straordinaria e in liquidazione coatta amministrativa	15
10. Organi	15
11. Competenze dell'Assemblea	16
12. Funzionamento dell'Assemblea	17
13. Composizione del Consiglio	18
14. Compensi dei Consiglieri	21
15. Competenze del Consiglio	21
16. Funzionamento del Consiglio	23
17. Composizione del Comitato di Gestione	23
18. Compensi dei Componenti il Comitato di gestione	24
19. Competenze del Comitato di Gestione	24
20. Funzionamento del Comitato di Gestione	25
21. Competenze del Presidente	26
22. Collegio Sindacale	27
23. Direttore Generale	27
24. Dotazione finanziaria	29

25.	Meccanismo di reintegro della dotazione finanziaria	30
26.	Contribuzioni straordinarie	32
27.	Altre fonti di finanziamento	32
28.	Quote di contribuzione	32
29.	Bilancio di esercizio	34
30.	Revisione legale dei conti	34
31.	Obblighi di segnalazione	35
32.	Interventi	37
33.	Rimborso dei depositanti	37
34.	Interventi in operazioni di cessione di attività e passività	42
35.	Interventi preventivi	42
36.	Interventi nella risoluzione	44
37.	Succursali di banche comunitarie in Italia	45
38.	Concessione di prestiti tra sistemi di garanzia dei depositanti	46
39.	Informazioni da fornire ai depositanti	47
40.	Obblighi informativi del Fondo	48
41.	Segreto professionale e riservatezza	48
42.	Clausola compromissoria	49
43.	Lo Schema volontario di intervento del FITD	49
44.	Norma transitoria: contribuzioni 2024	50

STATUTO

Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Articolo 1

Natura giuridica e finalità

1. Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è un consorzio di diritto privato tra banche, avente lo scopo di garantire i depositanti delle banche consorziate. Le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo sono fornite dalle consorziate, in conformità alle disposizioni della legge e dello Statuto.
2. Il Fondo ha sede in Roma.
3. La durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050. Alla scadenza del termine, l'Assemblea straordinaria delibera, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera k), la proroga del termine stesso, ovvero la liquidazione del Fondo e nomina uno o più liquidatori, specificandone i poteri.
4. L'attività e l'organizzazione del Fondo sono disciplinate dal presente Statuto e dal Regolamento sul funzionamento degli Organi, deliberati ai sensi dell'art. 11, previa approvazione della Banca d'Italia, e dagli altri Regolamenti adottati ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c).

Articolo 2

Fondo consortile

1. Le banche consorziate sono tenute a versare, all'atto dell'adesione, la quota di partecipazione al fondo consortile, nella misura fissata dall'Assemblea.
2. L'ammontare del fondo consortile è determinato dai versamenti delle banche consorziate all'atto dell'adesione, al netto dei rimborsi conseguenti ai recessi o alle esclusioni di consorziate.

STATUTO

3. L'Assemblea può deliberare aumenti del fondo consortile, da eseguirsi tramite versamenti aggiuntivi da parte delle consorziate, secondo le modalità stabilite nella delibera assembleare.
4. La consorziata receduta o esclusa ha diritto alla liquidazione della propria quota di partecipazione al fondo consortile.
5. Per la durata del Fondo le banche consorziate non possono chiedere la divisione del fondo consortile. In caso di scioglimento, a ciascuna consorziata è rimborsata la parte di attivo disponibile dopo il pagamento di tutte le passività, in proporzione alla quota contributiva relativa all'esercizio in cui è intervenuto lo scioglimento.

Articolo 3

Banche consorziate

1. Aderiscono al Fondo le banche italiane e le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia, salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente almeno con riferimento al livello e all'ambito della copertura.
2. Possono aderire al Fondo le succursali di banche comunitarie operanti in Italia, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia del Paese di appartenenza.
3. Le modalità di adesione al Fondo e la documentazione che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 allegano alla domanda di adesione sono disciplinate dall'apposito Regolamento approvato dal Consiglio.

Articolo 4

Soggetti garantiti

1. Il Fondo garantisce, nei limiti previsti dall'art. 33, i depositanti delle consorziate italiane e delle succursali di queste negli altri Paesi comunitari, nonché delle succursali di banche extracomunitarie e comunitarie aderenti.
2. Il Fondo può, altresì, garantire i depositanti delle banche consorziate italiane nei Paesi extracomunitari, nel caso in cui le succursali non possano aderire al sistema di garanzia esistente nel paese ospitante. In

STATUTO

tali casi, la garanzia del Fondo opera nel limite e nell'ambito di copertura offerti dal sistema di garanzia del paese ospitante e comunque non oltre quelli previsti dall'art. 33.

Articolo 5

Cessazione della partecipazione

La partecipazione al Fondo cessa:

- a) per recesso;
- b) per esclusione.

Articolo 6

Recesso dal Fondo

1. La consorziata può recedere con un preavviso di sei mesi, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Fondo, inviata tramite posta elettronica certificata. La consorziata informa contestualmente la Banca d'Italia della comunicazione di recesso.
2. Durante il periodo di preavviso di cui al comma precedente, restano fermi tutti gli obblighi derivanti dalla partecipazione al Fondo. Il Fondo garantisce i depositanti per i fondi acquisiti dalla consorziata fino al momento di efficacia del recesso.
3. Se una banca intende aderire a un diverso sistema di garanzia, anche se istituito in un altro Stato membro, ne dà comunicazione al Fondo e alla Banca d'Italia con un preavviso di sei mesi, antecedenti il momento dell'effettivo trasferimento con contestuale recesso dal Fondo e adesione al nuovo sistema di garanzia. Durante il periodo di preavviso, la banca è tenuta a versare i contributi al Fondo. Al momento dell'adesione della banca al nuovo sistema, il Fondo trasferisce a esso i contributi ricevuti dalla banca durante i dodici mesi precedenti alla data di efficacia del trasferimento dell'adesione, fatta eccezione per i contributi straordinari di cui all'art. 26. Se una banca è oggetto di una procedura di esclusione, il trasferimento dei contributi è sospeso fino alla definizione della procedura.

STATUTO

4. Se, a seguito di cessione, alcuni depositi della banca cedente, aderente al Fondo, divengono protetti da un altro sistema di garanzia, il Fondo trasferisce all'altro sistema i contributi ricevuti dalla banca cedente durante i dodici mesi precedenti alla data di efficacia della cessione, fatta eccezione per i contributi straordinari di cui all'art. 26, in proporzione all'importo dei depositi protetti trasferiti, esclusi i saldi temporanei elevati di cui all'art. 33, comma 16.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche nel caso di fusioni o scissioni.

Articolo 7

Inadempimenti e penalizzazioni

1. In caso di inadempimenti degli obblighi derivanti dall'adesione al Fondo in materia di:
 - a) contribuzioni di cui agli articoli 24, 25 e 26, versamento delle quote per la copertura delle spese di funzionamento e delle quote di partecipazione al fondo consortile di cui all'art. 2;
 - b) segnalazioni dei dati;
 - c) pubblicità della partecipazione al Fondo;il Fondo richiama formalmente la banca e, nel caso di una banca appartenente a un gruppo bancario, la capogruppo, a rimuovere tali inadempimenti entro sessanta giorni dalla comunicazione.
2. Se, nonostante i richiami di cui al comma precedente, la banca consorziata interessata e la capogruppo del gruppo bancario di cui essa fa parte non adempiono ai suddetti obblighi nel termine fissato, il Fondo dà comunicazione, nei successivi trenta giorni, alla Banca d'Italia che, in cooperazione con il Fondo, adotta prontamente le misure appropriate, comprese eventuali sanzioni, al fine di garantire che la banca ottemperi agli obblighi derivanti dall'adesione al Fondo.
3. Ove la banca permanga in uno stato di alto rischio per due semestri consecutivi, il Fondo applica alla stessa un incremento di contribuzione secondo quanto previsto dal Regolamento di cui all'art. 24, comma 5.

Il Fondo ne dà comunicazione alla banca e, ove questa appartenga a un gruppo bancario, alla capogruppo, inviando altresì il risultato delle

STATUTO

ulteriori analisi sul profilo di rischiosità della stessa. Contestualmente il Fondo informa la Banca d'Italia.

4. Decorsi dodici mesi dalla comunicazione di cui al comma precedente, ove la banca permanga nello stato di alto rischio, il Fondo ne dà tempestiva informativa alla Banca d'Italia.

Il Consiglio, su proposta del Comitato di gestione, tenuto conto degli altri elementi informativi disponibili e delle iniziative assunte dalla banca, può applicare ulteriori penalizzazioni, tra cui anche l'esclusione della banca dalla possibilità di essere destinataria degli interventi preventivi di cui all'art. 35.

5. Le previsioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alle consorziate destinatarie degli interventi preventivi di cui all'art. 35 per il periodo di durata del piano di ristrutturazione della banca.

Articolo 8

Esclusione dal Fondo

1. Nel caso di inadempimenti di eccezionale gravità agli obblighi statuari, il Fondo, sentita la consorziata e, nel caso di una banca appartenente a un gruppo bancario, la capogruppo, previo assenso della Banca d'Italia, avvia la procedura di esclusione contestando alla consorziata l'inadempimento e concedendo il termine di sei mesi per ottemperare agli obblighi statuari.
2. Decorso inutilmente tale termine, prorogabile per un periodo non superiore a tre mesi, il Fondo comunica alla consorziata l'esclusione tramite posta elettronica certificata, che assume efficacia dalla notifica. L'esclusione comporta la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria.
3. Nel corso della procedura di esclusione restano fermi tutti gli obblighi derivanti dalla partecipazione al Fondo. Il Fondo garantisce i depositanti per i fondi acquisiti dalla consorziata fino alla data di ricezione della comunicazione di esclusione. Di tale comunicazione la banca esclusa dà tempestiva notizia ai depositanti, secondo le modalità indicate dalla Banca d'Italia ai sensi del d.lgs. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - Testo Unico Bancario).

STATUTO

Articolo 9

Consorziata in amministrazione straordinaria e in liquidazione coatta amministrativa

1. L'avvio e la prosecuzione della procedura di esclusione nei confronti di una consorziata sottoposta ad amministrazione straordinaria sono sospesi per tutta la durata della stessa.
2. Le consorziate in amministrazione straordinaria sono ammesse a partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.
3. A decorrere dalla data del provvedimento che dispone l'amministrazione straordinaria di una banca consorziata, gli esponenti di quest'ultima decadono dai loro eventuali incarichi nel Consiglio, nel Comitato di Gestione e nel Collegio Sindacale. La decadenza dagli Organi del Fondo opera anche ove la Banca d'Italia abbia disposto la rimozione degli esponenti degli organi di amministrazione, controllo e direzione di una banca consorziata, nell'ambito delle misure di intervento precoce, di cui al Titolo IV, capo I, sezione 01-I, del Testo Unico Bancario.

Analoghi effetti si producono qualora la banca sia posta in risoluzione o in liquidazione coatta amministrativa.

4. Il Fondo, ai fini degli interventi di cui agli articoli da 33 a 36, può chiedere agli organi delle procedure cui le banche sono sottoposte gli elementi informativi e di valutazione necessari.
5. Le banche in liquidazione coatta amministrativa cessano il versamento della contribuzione al Fondo dalla data del decreto che ne dispone la liquidazione coatta amministrativa.

Articolo 10

Organi

Sono organi del Fondo:

- a) L'Assemblea;
- b) il Consiglio;
- c) il Comitato di Gestione;

STATUTO

- d) il Presidente;
- e) il Direttore Generale;
- f) il Collegio Sindacale.

Articolo 11

Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità delle banche consorziate e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutte le consorziate, anche se assenti o dissenzienti.
2. L'Assemblea delibera in sede ordinaria:
 - a) sulla nomina del Presidente;
 - b) sulla nomina dei componenti del Consiglio;
 - c) sulla nomina dei componenti del Comitato di Gestione;
 - d) sulla nomina del Presidente del Collegio Sindacale e degli altri componenti del Collegio;
 - e) sui compensi dei componenti del Consiglio e del Collegio Sindacale;
 - f) sull'approvazione del bilancio e del risultato di esercizio, su proposta del Consiglio, sentito il Collegio Sindacale;
 - g) sull'approvazione del preventivo delle spese di funzionamento per l'esercizio, sull'ammontare della quota di partecipazione al fondo consortile e sull'ammontare minimo della quota di contribuzione alle stesse, su proposta del Consiglio;
 - h) sul conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio sindacale;
- e, in sede straordinaria,
 - i) sulle modifiche dello Statuto e del Regolamento sul funzionamento degli Organi, previa approvazione della Banca d'Italia;

STATUTO

- j) sulle variazioni al fondo consortile;
- k) sulla proroga della durata del Fondo o sulla sua liquidazione.

Articolo 12

Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente, con le modalità specificate nel Regolamento sul funzionamento degli Organi:
 - a) almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio;
 - b) ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno;
 - c) quando ne facciano richiesta almeno 25 consorziate che rappresentino almeno il 10 per cento dei voti complessivi.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
3. Ogni banca consorziata ha diritto a un voto, cui si aggiunge un ulteriore voto per ogni centomillesimo di quota proporzionale di base contributiva, come definita dall'art. 28.
4. Ogni consorziata può farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta.
5. Le riunioni dell'Assemblea sono valide:
 - a) in prima convocazione, con l'intervento di tante consorziate che rappresentino almeno la metà dei voti complessivi;
 - b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti spettanti alle consorziate intervenute.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti spettanti alle consorziate intervenute.

6. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto o del Regolamento sul funzionamento degli Organi o di scioglimento anticipato del Fondo è necessaria, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di tante consorziate che rappresentino almeno la metà dei voti

STATUTO

complessivi; in ogni caso, per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza di almeno due terzi dei voti spettanti ai presenti.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato di volta in volta dagli intervenuti, su proposta del Presidente o, per le Assemblee straordinarie, dal Notaio.

Articolo 13

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio è composto da:
 - a) il Presidente nominato dall'Assemblea;
 - b) 23 membri, aumentabili all'occorrenza secondo quanto indicato nel successivo comma 10, nominati dall'Assemblea, scelti fra i componenti della presidenza, gli amministratori delegati e i componenti della direzione generale delle banche consorziate;
 - c) un Consigliere in possesso di adeguata competenza in materia bancaria e finanziaria che nell'ultimo triennio non sia stato legato a una banca o ad un gruppo bancario consorziati da un rapporto organico o di dipendenza e non abbia ricoperto incarichi presso Autorità aventi competenza regolamentare o di supervisione sul settore bancario e finanziario;
 - d) il Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, membro di diritto.

Gli esponenti di banche destinatarie di interventi del Fondo non possono essere nominati Consiglieri per il periodo di durata del piano di ristrutturazione della banca e, qualora già nominati, decadono dalla carica.

2. I membri del Consiglio devono possedere i requisiti previsti dall'art. 26 del Testo Unico Bancario, a eccezione del comma 3, lettere c) ed e), e da disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia.
3. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio nomina nel proprio seno il Vice Presidente, che è scelto tra i Consiglieri rappresentanti il raggruppamento indicato al comma 10.

STATUTO

5. Il Consigliere decade dalla carica per il venir meno dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) e al comma 2 o per mancata partecipazione alle riunioni del Consiglio per due volte consecutive, senza giustificato motivo, nonché per le altre cause previste dalla legge e dal presente Statuto.
6. Il Consigliere cessato dalla sua carica è sostituito per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, tenendo conto della ripartizione dei posti come previsto dal comma 10. Nel caso in cui il Consigliere partecipi anche al Comitato di Gestione, il Consiglio provvede alla sua sostituzione, anche in detto organo.
7. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Direttore Generale e assistono i Sindaci. In determinati casi può essere ammessa la partecipazione di soggetti terzi alle riunioni.
8. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono esercitate dal Direttore Generale o da altra persona scelta dal Consiglio. È facoltà del Presidente far partecipare alle riunioni del Consiglio le persone che possono apportare un contributo ai lavori.
9. Ai fini dell'attribuzione dei Consiglieri di cui alla lettera b) del comma 1, si valuta la quota proporzionale di base contributiva dei gruppi bancari e delle banche non appartenenti a gruppi bancari, determinata dal rapporto tra i fondi rimborsabili segnalati e il totale dei fondi rimborsabili all'ultima segnalazione disponibile.
10. Viene assegnato un posto ad ogni gruppo bancario e/o banca non appartenente a un gruppo bancario che detenga una quota proporzionale di base contributiva pari ad almeno il 60 per cento del quoziente pieno necessario per l'attribuzione del posto. Viene assegnato un secondo posto ad ogni gruppo bancario e/o banca non appartenente a un gruppo bancario che disponga, oltre al primo quoziente pieno, di un'ulteriore quota pari ad almeno il 60 per cento del quoziente pieno. Gli eventuali resti non vengono considerati.
11. Il numero di posti non assegnati con il criterio di cui al comma 9, reso divisibile per quattro aumentandolo all'occorrenza al primo intero superiore divisibile per quattro, è ripartito nei quartili della distribuzione delle quote proporzionali di base contributiva di spettanza dei restanti gruppi bancari e/o banche non appartenenti a un gruppo bancario, che non risultino legittimati alla designazione di un componente del Consiglio ai sensi del comma 10.

STATUTO

12. Se il primo quartile conta un numero di gruppi bancari e/o banche non appartenenti a un gruppo bancario inferiore ai posti di Consigliere disponibili, a ciascun gruppo bancario e/o banca non appartenente a un gruppo bancario viene attribuito un posto. I posti residui sono attribuiti in numero uguale tra i quartili successivi, privilegiando, in caso di posti non ripartibili in numero uguale, i quartili superiori. La procedura si applica fino al quartile in cui i gruppi bancari e/o le banche non appartenenti a un gruppo bancario risultino essere più numerosi dei posti da assegnare.
13. Nei quartili in cui i gruppi bancari e/o le banche non appartenenti a un gruppo bancario risultino essere più numerosi dei posti da Consigliere, si concorre alla designazione dei componenti del Consiglio, da assegnare uno per gruppo bancario e/o banca non appartenente a un gruppo bancario, secondo le seguenti modalità:
 - a) il Fondo invia a ogni banca consorziata interessata una comunicazione, indicando il raggruppamento di appartenenza descritto nel comma 11. La banca viene invitata a comunicare l'eventuale aggregazione elettorale nell'ambito della quale intende inserirsi. La mancata risposta, entro i tempi indicati nella lettera, comporta l'automatico concorso in proprio all'assegnazione dei posti;
 - b) sulla base delle risposte pervenute, il Fondo calcola la distribuzione dei posti disponibili in relazione al peso delle diverse aggregazioni o della singola banca consorziata, determinato in funzione della quota proporzionale di base contributiva; in questa fase sono calcolati anche i resti, il cui totale, in termini di voti, è ripartito tra i vari concorrenti (aggregazioni o singoli), in proporzione all'esubero evidenziato da ciascun concorrente (aggregazione o singolo) rispetto al quoziente adottato per la ripartizione dei posti;
 - c) il Fondo comunica a ciascuna aggregazione o a ciascuna singola banca consorziata il numero dei posti eventualmente spettanti, invitandola a far pervenire le rispettive designazioni;
 - d) il Fondo raccoglie, dall'aggregazione o dalla singola banca, le designazioni dei candidati e definisce la lista dei nominativi da sottoporre al voto dell'Assemblea, per ognuno dei raggruppamenti indicati nel comma 11. Se l'aggregazione elettorale è coordinata da

STATUTO

un'associazione fra banche consorziate, può essere designato come Consigliere un componente della presidenza o della direzione generale di detta associazione.

14. In ogni caso, rimane fermo che viene riconosciuto un posto al gruppo bancario e/o alla banca non appartenente a un gruppo bancario, ovvero all'aggregazione elettorale di cui al comma precedente, corrispondente ad almeno un quinto dei fondi rimborsabili di pertinenza delle consorziate ricomprese nel quartile.

Articolo 14

Compensi dei Consiglieri

Ai Consiglieri, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, compete il compenso fissato dall'Assemblea che può, altresì, prevedere la corresponsione di gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio.

Articolo 15

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio delibera:
 - a) sugli indirizzi generali dell'attività del Fondo e su ogni altra materia non riservata dallo Statuto alla competenza degli altri Organi;
 - b) sulle proposte di modifica del dello Statuto e del Regolamento sul funzionamento degli Organi;
 - c) sull'adozione e modifica di Regolamenti disciplinanti l'attività del Fondo, integrativi della disciplina statutaria;
 - d) sull'adesione di nuove banche consorziate, su parere del Comitato di gestione;
 - e) sulla garanzia dei depositanti delle succursali di banche consorziate italiane nei Paesi extracomunitari, di cui all'art. 4, comma 2;
 - f) sull'avvio della procedura di esclusione, su proposta del Comitato di gestione;

STATUTO

- g) sugli interventi preventivi previsti dall'art. 35, comma 2, su proposta del Comitato di Gestione;
- h) sull'importo complessivo delle contribuzioni ordinarie a carico delle consorziate, tenendo conto della fase del ciclo economico e del possibile impatto sulle banche consorziate, nonché delle eventuali contribuzioni aggiuntive ai sensi dell'art. 25;
- i) sui versamenti che le consorziate sono tenute a effettuare a titolo di contribuzioni straordinarie ai sensi dell'art. 26;
- j) sul piano di accumulo delle risorse disponibili per il raggiungimento o il mantenimento del livello-obiettivo, nonché sui relativi aggiornamenti a seguito di ciascun intervento e comunque almeno annualmente, su proposta del Comitato di gestione;
- k) sul ricorso, da parte del Fondo, a operazioni di finanziamento di cui all'art. 27 e sulle relative modalità di rimborso, su proposta del Comitato di gestione;
- l) sulla costituzione di società strumentali allo svolgimento delle attività istituzionali;
- m) sulla determinazione del compenso del Presidente e del Vice Presidente, sentito il parere del Collegio Sindacale;
- n) sulla nomina del Direttore Generale, su proposta del Comitato di Gestione;
- o) sul bilancio;
- p) sul progetto di preventivo delle spese di funzionamento per l'esercizio, su proposta del Comitato di gestione, e sull'ammontare minimo della quota di contribuzione alle stesse;
- q) l'applicazione a una banca in alto rischio, su proposta del Comitato di gestione, delle ulteriori penalizzazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 4;
- r) l'incremento dei limiti di cui all'art. 35, comma 10, per l'effettuazione degli interventi preventivi, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, su proposta del Comitato di gestione.

STATUTO

Articolo 16

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente, con le modalità specificate nel Regolamento sul funzionamento degli Organi, almeno una volta ogni trimestre e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.
2. Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica, con esclusione della possibilità di delega.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, anche mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 2388 del codice civile; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per le delibere concernenti le proposte di modifica dello Statuto o del Regolamento sul funzionamento degli Organi è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
4. Il componente del Consiglio portatore di un interesse in relazione a una specifica operazione, dovrà farne esplicita dichiarazione e non partecipare alla trattazione dell'argomento e alla relativa deliberazione.
5. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario.

Articolo 17

Composizione del Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione è composto:
 - a) dal Presidente, che lo presiede;
 - b) dal Vice Presidente;
 - c) da sei Consiglieri, che durano in carica un anno e sono rieleggibili.
2. I Consiglieri chiamati a far parte del Comitato di Gestione, ai sensi del comma 1, lettera c) sono scelti come segue: due tra i Consiglieri rappresentanti il raggruppamento indicato dall'art. 13, comma 10; quattro tra i Consiglieri rappresentanti i raggruppamenti indicati dall'art. 13, comma 11.

STATUTO

3. Alle riunioni del Comitato di Gestione partecipa il Direttore Generale e assistono i Sindaci. In determinati casi può essere ammessa la partecipazione di soggetti terzi alle riunioni.
4. Le funzioni di Segretario del Comitato di Gestione sono esercitate dal Direttore Generale o da altra persona scelta dal Comitato di Gestione.
5. È facoltà del Presidente far partecipare alle riunioni del Comitato le persone che possano apportare un contributo ai lavori.

Articolo 18

Compensi dei Componenti il Comitato di gestione

Ai Componenti del Comitato di gestione, oltre a quanto previsto dall'art. 14, l'Assemblea può attribuire gettoni di presenza non cumulabili con quelli spettanti per la partecipazione a riunioni di Consiglio nella stessa giornata.

Articolo 19

Competenze del Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione:
 - a) delibera sugli interventi del Fondo di cui agli art. 33, art. 34 e art. 36;
 - b) propone al Consiglio l'adozione degli interventi di cui all'art. 35, comma 2;
 - c) propone al Consiglio l'adozione del piano di accumulo delle risorse disponibili per il raggiungimento del livello-obiettivo e i relativi aggiornamenti;
 - d) stabilisce le linee di indirizzo circa le modalità di investimento delle risorse finanziarie disponibili del Fondo;
 - e) propone al Consiglio il ricorso a operazioni di finanziamento di cui all'art. 27;
 - f) esamina le domande di ammissione al Fondo, formulando i relativi pareri al Consiglio;
 - g) delibera sugli inadempimenti di cui all'art.7, comma 1;

STATUTO

- h) propone al Consiglio l'avvio della procedura di esclusione delle consorziate;
 - i) delibera sugli schemi e sulle procedure di invio delle segnalazioni statutarie, ai sensi dell'art. 31;
 - j) sovrintende alla gestione e al funzionamento del Fondo e approva, su proposta del Direttore Generale, la struttura organizzativa, la composizione dell'organico e il trattamento economico e normativo del personale;
 - k) propone al Consiglio la nomina del Direttore Generale e ne stabilisce la remunerazione;
 - l) nomina, su proposta del Presidente, d'intesa con il Direttore Generale, i componenti di Comitati, di gruppi di lavoro e di studio per specifiche materie connesse all'attività istituzionale del Fondo;
 - m) propone al Consiglio l'approvazione del progetto di preventivo delle spese di funzionamento;
 - n) propone al Consiglio l'applicazione a una banca in alto rischio delle ulteriori penalizzazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 4;
 - o) propone al Consiglio l'incremento dei limiti, di cui all'art. 35, comma 10, per l'effettuazione degli interventi preventivi.
2. È in facoltà del Comitato di Gestione delegare proprie competenze al Direttore Generale e avvalersi, per la gestione amministrativa del Fondo, anche di strutture esterne.
3. Il Comitato di gestione riferisce periodicamente al Consiglio in ordine alle decisioni prese nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni.

Articolo 20

Funzionamento del Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione è convocato, con le modalità specificate nel Regolamento sul funzionamento degli Organi, a iniziativa del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

STATUTO

2. La riunione è valida quando sia presente la maggioranza dei componenti. Ogni deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, anche mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 2388 del codice civile. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Il componente del Comitato di Gestione portatore di un interesse in relazione a una specifica operazione, dovrà farne esplicita dichiarazione e non partecipare alla trattazione dell'argomento e alla relativa deliberazione.
4. Le deliberazioni del Comitato di gestione devono constare da apposito verbale sottoscritto da chi preside la riunione e dal Segretario.

Articolo 21

Competenze del Presidente

1. Il Presidente deve possedere una adeguata competenza in materia bancaria e finanziaria e nell'ultimo triennio non deve essere stato legato a una banca o ad un gruppo bancario consorziati da un rapporto organico o di dipendenza e ricoperto incarichi presso Autorità aventi competenza regolamentare o di supervisione sul settore bancario e finanziario.
2. Al Presidente spetta la rappresentanza del Fondo nei confronti dei terzi, anche in giudizio. Il Presidente, inoltre, convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio e il Comitato di Gestione.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento temporanei anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono assunte dal Consigliere più anziano di età. La firma che sostituisce quella del Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del medesimo, nonché, qualora tale firma venga apposta dal Consigliere più anziano di età, anche dell'assenza o impedimento del Vice Presidente.

STATUTO

Articolo 22

Collegio Sindacale

1. L'Assemblea elegge ogni tre anni il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, e ne fissa i compensi.
2. I membri del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti previsti dall'art. 26 del Testo Unico Bancario, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e), e da disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia.
3. Il Collegio Sindacale esercita il controllo sull'attività del Fondo previsto dalla normativa vigente. In particolare, vigila sull'osservanza delle norme di legge e di Statuto, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo-contabile nonché del sistema dei controlli interni.
4. I Sindaci partecipano alle Assemblee e assistono alle riunioni del Consiglio e del Comitato di Gestione, anche tramite mezzi di telecomunicazione.
5. Il Sindaco cessato dalla carica è sostituito fino alla successiva Assemblea dal Sindaco supplente più anziano di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prossima Assemblea e i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
6. Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a due riunioni consecutive nello stesso esercizio sociale, decade dall'ufficio.
7. Le verifiche condotte dal Collegio Sindacale devono constare da appositi verbali sottoscritti dai Sindaci intervenuti.
8. Ai sindaci, oltre al compenso e al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, l'Assemblea può attribuire gettoni di presenza non cumulabili, nel caso di partecipazione a riunioni di altri Organi nella stessa giornata.

Articolo 23

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio e del Comitato di Gestione, garantendo la gestione corrente del Fondo, secondo le disposizioni dello Statuto, nonché sulla base delle direttive e delle deleghe conferite dal Comitato di Gestione.

STATUTO

2. Il Direttore Generale:
 - a) dirige gli uffici, esercita le attribuzioni di capo del personale del Fondo e le funzioni assegnategli dalle norme regolanti i rapporti di lavoro dei dipendenti;
 - b) adotta i provvedimenti concernenti il personale;
 - c) propone al Comitato di Gestione l'adozione dei provvedimenti in materia di struttura organizzativa, composizione dell'organico e trattamento economico e normativo del personale;
 - d) svolge l'istruttoria relativa all'attività del Fondo e partecipa alle riunioni del Consiglio e del Comitato di Gestione con funzioni propositive;
 - e) sottoscrive, nell'ambito dei suoi poteri e della delega eventualmente ricevuta dal Comitato di Gestione, gli atti del Fondo, e può, a sua volta, conferire detto potere, in via disgiunta o congiunta, a dipendenti del Fondo, in via permanente per particolari materie, ovvero, di volta in volta, per specifici atti;
 - f) predisporre e presenta all'esame del Comitato di Gestione il progetto di preventivo delle spese di funzionamento;
 - g) attua le linee di indirizzo stabilite dal Comitato di Gestione circa le modalità di investimento delle risorse finanziarie disponibili del Fondo;
 - h) provvede, in adempimento delle deliberazioni adottate dal Consiglio, alle spese eccedenti il preventivo delle spese di funzionamento.
3. Il Direttore Generale ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti rientranti nelle sue competenze.
4. Il Direttore Generale deve possedere i requisiti previsti dall'art. 26 del Testo Unico Bancario, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e), e da disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia.

STATUTO

Articolo 24

Dotazione finanziaria

1. Il Fondo costituisce una dotazione finanziaria almeno pari allo 0,8% del totale dei depositi protetti risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, fino al primo raggiungimento del livello-obiettivo entro il 3 luglio 2024, o per il successivo mantenimento del livello-obiettivo stesso, esclusi i saldi temporanei elevati di cui all'art. 33, comma 16.
2. La dotazione finanziaria di cui al comma precedente è costituita attraverso contribuzioni ordinarie, cui sono tenute le banche aderenti al 30 settembre di ogni anno, fatto salvo quanto previsto dalla norma transitoria di cui all'art. 42-*bis* per il 2024.
3. La dotazione finanziaria costituisce un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del Fondo e da quello di ciascuna banca consorziata, nonché da ogni altra dotazione patrimoniale costituita presso il Fondo. Delle obbligazioni contratte in relazione agli interventi di cui all'art. 32 e degli eventuali impegni assunti ai sensi dell'art. 27, il Fondo risponde esclusivamente con la dotazione finanziaria. Salvo quanto previsto dalla legge, sulla dotazione finanziaria non sono ammesse azioni dei creditori del Fondo o nell'interesse del medesimo, né quelle dei creditori delle singole banche consorziate o dello Schema volontario di cui all'apposito Statuto.
4. Le contribuzioni delle banche consorziate per costituire la dotazione finanziaria possono includere una quota di impegni di pagamento non superiore al 30% delle risorse totali, previa autorizzazione del Fondo e nell'ammontare e con le modalità dallo stesso determinate con apposito Regolamento. Gli impegni di pagamento delle consorziate devono essere pienamente assistiti da garanzie, consistenti in attività a basso rischio, non gravate da diritti di terzi e nella piena disponibilità del Fondo.
5. Le consorziate versano annualmente le contribuzioni ordinarie, che sono commisurate alla consistenza dei depositi protetti, nonché al grado di rischio relativo a ciascuna banca determinato sulla base di una metodologia interna di valutazione del rischio, basata su indicatori gestionali, approvata dalla Banca d'Italia e disciplinata da un apposito e autonomo Regolamento. La metodologia interna tiene conto delle

STATUTO

diverse fasi del ciclo economico e del possibile impatto prociclico sulle consorziate.

6. In caso di intervento, la dotazione finanziaria è utilizzata proporzionalmente tra la componente già versata al Fondo e gli eventuali impegni di pagamento. Il Fondo comunica alle consorziate le modalità e i termini per il versamento della parte riferita agli impegni di pagamento.
7. In deroga al comma 6, in caso di rimborso dei depositanti, il Fondo può utilizzare in via prioritaria le risorse liquide, richiedendo contestualmente alle banche il versamento delle risorse ai fini del ripristino della percentuale di cui al comma 4.
8. La dotazione finanziaria del Fondo è investita in attività a basso rischio e con sufficiente diversificazione e gli eventuali frutti concorrono al raggiungimento del livello obiettivo.
9. A seguito di ciascun intervento e comunque almeno annualmente, il Fondo informa le banche consorziate in merito all'attuazione del piano di accumulo delle risorse disponibili per il raggiungimento del livello-obiettivo, ivi incluse le contribuzioni aggiuntive per il reintegro delle risorse utilizzate a fronte di interventi.

Articolo 25

Meccanismo di reintegro della dotazione finanziaria

1. Il termine di cui all'art. 24, comma 1, può essere prorogato per un periodo massimo di quattro anni qualora, a seguito di interventi effettuati prima del 3 luglio 2024, il Fondo abbia impiegato la propria dotazione finanziaria per un ammontare superiore allo 0,8% dei depositi protetti delle banche consorziate al 31 dicembre dell'anno precedente, esclusi i saldi temporanei elevati di cui all'art. 33, comma 16.
2. La dotazione finanziaria utilizzata per far fronte a interventi è reintegrata attraverso le contribuzioni aggiuntive delle banche consorziate.

Nel periodo di accumulo, fino al primo raggiungimento del livello-obiettivo entro il 3 luglio 2024, il reintegro della dotazione utilizzata deve avvenire entro tale data.

STATUTO

3. Quando la dotazione finanziaria ha raggiunto il livello-obiettivo, le contribuzioni possono essere sospese, fatti salvi i versamenti necessari per il mantenimento del livello-obiettivo stesso.
4. Quando, tuttavia, dopo il raggiungimento del livello obiettivo, per effetto di interventi, la dotazione finanziaria si riduce al disotto del livello-obiettivo, il versamento delle contribuzioni riprende fino al ripristino di detto livello entro i successivi cinque anni. Ove la dotazione finanziaria disponibile scenda al di sotto dei due terzi del livello-obiettivo, le contribuzioni ordinarie riprendono fino al raggiungimento del livello obiettivo entro sei anni.
5. Nei casi previsti dai commi precedenti, le contribuzioni aggiuntive sono versate, contestualmente alle contribuzioni ordinarie, dalle banche aderenti al 30 settembre di ogni anno, fatto salvo quanto previsto per il 2024 dalla norma transitoria di cui all'art. 42-*bis*, con le modalità di cui all'art. 28.
6. Ove la dotazione finanziaria sia utilizzata per gli interventi preventivi di cui all'art. 35, le consorziate versano senza indugio al Fondo, se necessario richiamando le contribuzioni straordinarie di cui all'art. 26, risorse pari a quelle utilizzate per tali misure, qualora:
 - a) la dotazione finanziaria del Fondo si è ridotta a meno del 25% del livello-obiettivo;oppure,
 - b) la dotazione finanziaria del Fondo si è ridotta a meno di due terzi del livello-obiettivo ed emerge la necessità di effettuare il rimborso dei depositi protetti.

Fino al primo raggiungimento del livello-obiettivo, tali soglie sono riferite all'effettiva dotazione finanziaria disponibile dell'anno in cui si verifica l'intervento.

7. Qualora la riduzione della dotazione finanziaria del Fondo, per effetto di misure preventive, non comporti il superamento delle soglie di cui al comma 6, le risorse sono reintegrate attraverso le contribuzioni aggiuntive delle consorziate aderenti alla data di riferimento di ciascuna contribuzione dovuta per il reintegro stesso.

STATUTO

Articolo 26

Contribuzioni straordinarie

1. Qualora la dotazione finanziaria risulti insufficiente a rimborsare i depositanti, le banche consorziate versano contribuzioni straordinarie non superiori allo 0,5% dei depositi protetti per anno solare. In casi eccezionali e con il consenso della Banca d'Italia, il Fondo può richiedere contribuzioni più elevate.
2. La Banca d'Italia può disporre il differimento, in tutto o in parte, del pagamento della contribuzione straordinaria di una consorziata, qualora il versamento della stessa possa mettere a repentaglio la liquidità o la solvibilità della banca medesima. Il differimento è accordato per un periodo massimo di sei mesi ed è rinnovabile su richiesta della consorziata.
3. I contributi differiti sono versati quando la Banca d'Italia abbia accertato il venir meno delle condizioni per il differimento.
4. Sono tenute al pagamento della contribuzione straordinaria le consorziate aderenti alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca.

Articolo 27

Altre fonti di finanziamento

Per fare fronte alle obbligazioni derivanti dagli interventi, il Fondo può contrarre finanziamenti a breve termine o ricorrere ad altre fonti e modalità di finanziamento, anche a medio e lungo termine; il rimborso dei finanziamenti è regolato a valere sulla dotazione finanziaria costituita attraverso le contribuzioni delle banche consorziate di cui agli articoli 24 e 25, sulle contribuzioni di cui all'art. 26 e sui realizzi degli attivi acquisiti.

Articolo 28

Quote di contribuzione

1. La base contributiva è costituita dai depositi protetti ai sensi dell'art. 33, esclusi i saldi temporanei elevati di cui all'art. 33, comma 16, riferiti all'ultima segnalazione disponibile inviata dalle consorziate in base ai

STATUTO

criteri di calcolo definiti da un apposito Regolamento ed entro le scadenze di cui all'art. 31, comma 3.

2. Le quote di contribuzione ordinarie e aggiuntive a carico delle singole consorziate sono calcolate dal Fondo assumendo a riferimento la base contributiva rilevata al 30 settembre dell'anno in corso, fatto salvo quanto previsto per il 2024 dalla norma transitoria di cui all'art. 42-*bis*, e sono corrette per il rischio sulla base degli indicatori gestionali riferiti alle ultime tre segnalazioni semestrali disponibili. Le banche consorziate effettuano il versamento delle quote di contribuzione ordinarie e aggiuntive entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, sulla base della comunicazione tempestivamente ricevuta dal Fondo.
3. Qualora la dotazione finanziaria del Fondo debba essere reintegrata ai sensi dell'art. 25, comma 6, le quote sono determinate utilizzando gli ultimi dati disponibili riferiti alla base contributiva e agli indicatori gestionali. Il versamento è effettuato entro 10 giorni lavorativi dalla data della comunicazione da parte del Fondo della quota di contribuzione di ciascuna banca consorziata.
4. Il Fondo comunica a ciascuna banca consorziata la quota di contribuzione straordinaria calcolata annualmente con riferimento all'ultima segnalazione disponibile della base contributiva e alle ultime tre segnalazioni semestrali degli indicatori gestionali. Dal computo vengono escluse le consorziate in liquidazione coatta amministrativa e in risoluzione.
5. La quota di contribuzione straordinaria di ciascuna consorziata per il singolo intervento viene calcolata utilizzando i dati più recenti disponibili alla data dell'intervento medesimo. Dal computo vengono escluse le banche in liquidazione coatta amministrativa e in risoluzione, nonché la consorziata destinataria dell'intervento stesso. Tale quota è utilizzata per qualsiasi ulteriore erogazione a titolo di contribuzione straordinaria relativa all'intervento medesimo.
6. Le consorziate sono tenute a versare annualmente, su richiesta del Fondo, le risorse per fare fronte alle spese di funzionamento. Le risorse possono essere versate anche a titolo di acconto prima dell'approvazione del preventivo di spesa per l'esercizio, da conguagliare entro la fine dell'esercizio medesimo. Le eventuali eccedenze sono trattenute dal Fondo a titolo di acconto per l'esercizio successivo.

STATUTO

7. Le quote di contribuzione per le spese di funzionamento, determinate in relazione alla base contributiva e al profilo di rischio di ciascuna banca consorziata, sono composte da:
 - c) un ammontare minimo, uguale per tutte le consorziate, stabilito annualmente dall'Assemblea;
 - d) una quota variabile calcolata con riferimento all'ultima segnalazione disponibile della base contributiva e all'ultima segnalazione semestrale degli indicatori gestionali. I versamenti in acconto richiesti anteriormente alla disponibilità dei dati suddetti sono calcolati utilizzando le quote di ripartizione riferite all'esercizio precedente, e vengono conguagliati in occasione del versamento del saldo per l'esercizio relativo all'anno precedente.
8. La quota di cui al comma 7, lettera a) è ridotta della metà qualora le adesioni siano divenute effettive nel secondo semestre dell'anno.
9. L'ammontare minimo di contribuzione alle spese di funzionamento, stabilito annualmente dall'Assemblea, è computato interamente nel primo versamento in acconto e non è rimborsabile, anche in caso di fusione o incorporazione della consorziata in corso d'anno.
10. Le quote non versate da banche recedute, escluse o in liquidazione coatta amministrativa vengono ridistribuite proporzionalmente fra tutte le altre consorziate.

Articolo 29

Bilancio di esercizio

1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio provvede a presentare all'Assemblea una propria relazione sull'attività svolta nell'esercizio e il progetto di bilancio.

Articolo 30

Revisione legale dei conti

1. La funzione di revisione legale dei conti è esercitata, su incarico triennale conferito dall'Assemblea su proposta motivata del Collegio

STATUTO

Sindacale, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

2. Il revisore legale o la società di revisione legale, anche mediante scambi informativi con il Collegio Sindacale, esprime in una apposita relazione il giudizio sul bilancio di esercizio.
3. Il revisore legale o la società di revisione legale ha pieni poteri per esaminare tutti i libri e documenti contabili e ricevere ogni informazione utile alla revisione.

Articolo 31

Obblighi di segnalazione

1. Le consorziate forniscono al Fondo, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento di cui all'art. 24, comma 5, i dati relativi alle segnalazioni statutarie:
 - a) degli indicatori dei profili gestionali;
 - b) della base contributiva;
 - c) degli ulteriori dati e informazioni richiesti dal Fondo in relazione alle esigenze conoscitive e di analisi derivanti dallo svolgimento delle proprie funzioni.
2. Gli indicatori dei profili gestionali, di cui al comma 1, lettera a), devono essere segnalati con periodicità trimestrale, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento.
3. Le banche consorziate inviano al Fondo la segnalazione della base contributiva, di cui al comma 1, lettera b), secondo lo schema deliberato dal Comitato di Gestione e disciplinato nel Regolamento, nel rispetto delle seguenti scadenze non prorogabili:
 - dal 1° al 25 gennaio, riferite al 31 dicembre precedente;
 - dal 1° al 31 maggio riferite al 31 marzo precedente, fatto salvo quanto previsto per il 2024 dalla norma transitoria dell'art. 42-bis;
 - dal 1° al 30 settembre, riferite al 30 giugno precedente;
 - dal 1° al 20 novembre, riferite al 30 settembre precedente.

STATUTO

In caso di mancato o ritardato invio senza giustificato motivo della segnalazione della base contributiva, ai fini del calcolo delle quote di contribuzione vengono utilizzati i dati desunti dall'ultima segnalazione disponibile, maggiorati nella misura del 5%, ferma restando l'applicazione dell'art. 7.

4. Le banche consorziate trasmettono tempestivamente al Fondo, su richiesta dello stesso, le informazioni sui depositi e sui depositanti necessarie per preparare il rimborso dei depositanti di cui all'art. 33, compresi i contrassegni apposti ai depositi ammissibili per consentirne l'immediata identificazione, secondo le modalità e i tempi specificati nelle istruzioni fornite dal Fondo.
5. L'insieme delle posizioni aggregate per depositante comprende l'importo totale dei depositi ammissibili e dei depositi protetti di ciascun depositante ed è trasmesso secondo regole standard e uno schema uniforme, nel rispetto delle istruzioni fornite dal Fondo.
6. Il Fondo utilizza le informazioni di cui al comma 3 per il rimborso dei depositanti, ai sensi dell'art. 33, in caso di liquidazione coatta amministrativa di una consorziata. In tal caso, l'invio al Fondo dell'insieme delle posizioni aggregate per depositante è effettuato entro 5 giorni lavorativi dalla data di insediamento dei commissari liquidatori ai sensi del Testo Unico Bancario.
7. Il Fondo può richiedere alle banche consorziate di introdurre meccanismi e procedure di controllo per verificare la capacità delle consorziate di produrre l'insieme delle posizioni aggregate per depositante in conformità delle istruzioni a tal fine impartite dal Fondo.
8. Il Fondo effettua con regolarità, almeno ogni tre anni, prove di resistenza della propria capacità di effettuare gli interventi di cui all'art. 32, sulla base delle informazioni richieste alle banche consorziate, conservate per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prove.
9. Il Fondo assicura la riservatezza e la protezione di notizie, informazioni e dati acquisiti in ragione della propria attività istituzionale, conformemente alla normativa vigente.

STATUTO

Articolo 32

Interventi

1. Gli interventi del Fondo possono consistere in:
 - a) rimborso dei depositanti, nei casi in cui sia stato adottato dalla Banca d'Italia il provvedimento che dichiara l'indisponibilità dei depositi ai sensi dell'art. 96-bis.2, comma 01, del Testo Unico Bancario, o sia stata disposta la liquidazione coatta amministrativa delle banche consorziate autorizzate in Italia e, per le succursali di banche comunitarie aderenti al Fondo in via integrativa, nei casi in cui sia intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza, di cui all'art. 33;
 - b) interventi in operazioni di cessione di attività e passività, nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche consorziate autorizzate in Italia, di cui all'art. 34;
 - c) interventi preventivi, per prevenire o superare il dissesto o il rischio di dissesto delle banche consorziate autorizzate in Italia, di cui all'art. 35;
 - d) finanziamento della risoluzione, nei casi di risoluzione delle banche consorziate autorizzate in Italia, di cui all'art. 36.
2. In caso di intervento del sistema di garanzia dello Stato di appartenenza di una succursale comunitaria, il Fondo rimborsa, per conto di detto sistema, i depositanti delle succursali, sulla base di quanto previsto negli accordi di cui all'art. 37.
3. Gli interventi possono essere effettuati anche attraverso società strumentali, il cui oggetto sia strettamente collegato alle finalità istituzionali del Fondo.

Articolo 33

Rimborso dei depositanti

1. Nei casi previsti nell'art. 32, comma 1, lettera a), sono ammissibili al rimborso i crediti che possono essere fatti valere nei confronti delle banche consorziate in liquidazione coatta amministrativa secondo le

STATUTO

disposizioni della Sezione III del Titolo IV, del Testo Unico Bancario o per le quali sia stato adottato il provvedimento che dichiara l'indisponibilità dei depositi ai sensi dell'art. 96-*bis*.2, comma 01, relativi ai fondi acquisiti dalle consorziate con obbligo di restituzione, in euro e in valuta, sotto forma di depositi, sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito a essi assimilabili. Costituiscono depositi i certificati di deposito, purché non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie.

2. Non costituiscono depositi e non sono ammissibili alla garanzia del Fondo i crediti relativi ai fondi acquisiti dalla banca:
 - a) rappresentati da strumenti finanziari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del d.lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico della finanza);
 - b) il cui capitale non è rimborsabile alla pari;
 - c) il cui capitale è rimborsabile alla pari solo in forza di specifici accordi o garanzie concordate con la banca o terzi.
3. Non sono ammissibili alla garanzia del Fondo:
 - a) i depositi effettuati in nome e per contro proprio da banche, enti finanziari come definiti dall'art. 4, comma 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione nonché enti pubblici;
 - b) i fondi propri della banca quali definiti all'art. 4, comma 1, punto 118 del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - c) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti negli artt. 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale, fermo restando quanto previsto dall'art. 648-*quater* del codice penale;
 - d) i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

STATUTO

- e) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.
4. L'ammontare massimo oggetto di rimborso per ciascun depositante è pari a 100.000 euro e si applica al cumulo dei depositi ammissibili del medesimo depositante presso la banca, qualunque sia in numero dei depositi e la valuta. Il limite di rimborso è aggiornato dalla Commissione europea con atti delegati almeno ogni cinque anni, in funzione del tasso di inflazione nell'Unione europea.
 5. Nel caso di conto congiunto, l'importo del deposito è ripartito in proporzioni uguali tra i depositanti cointestatari e la quota spettante a ciascuno concorre alla determinazione della posizione aggregata ai fini dell'applicazione del limite di copertura di cui al comma precedente.
 6. I depositi su un conto di cui due o più soggetti siano titolari come partecipanti a un ente senza personalità giuridica, sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini dell'applicazione del limite di copertura di cui al comma 4.
 7. Il Fondo effettua il rimborso a favore dei depositanti entro sette giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento che dichiara l'indisponibilità dei depositi o del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca ai sensi dell'art. 83, comma 1, del Testo Unico Bancario, senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al Fondo, fatta eccezione per i saldi temporanei elevati di cui al comma 16.
 8. Il rimborso è effettuato in euro o nella valuta dello Stato dove risiede il titolare del deposito; se il conto è denominato in una valuta diversa, il tasso di cambio utilizzato è quello della data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca ai sensi dell'art. 83, comma 1, del Testo Unico Bancario, o del provvedimento che dichiara l'indisponibilità dei depositi.
 9. In deroga al termine di cui al comma 7, qualora un depositante, o altra persona avente diritto o un interesse sulle somme depositate su un conto, è sottoposto a un procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro connessi con il riciclaggio di proventi di attività illecite, il Fondo può sospendere i pagamenti relativi al depositante fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento o assoluzione. Resta fermo quanto previsto al comma 3, lettera c).

STATUTO

10. Il Fondo può differire il rimborso se:
- a) vi è incertezza sul diritto del titolare a ricevere il rimborso o il deposito è oggetto di una controversia in sede giudiziale o presso un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la cui definizione incide su tale diritto o sull'ammontare del rimborso;
 - b) il deposito è soggetto a misure restrittive imposte da uno Stato o da una organizzazione internazionale, finché detta misura è efficace;
 - c) non è stata effettuata alcuna operazione relativa al deposito nei 24 mesi precedenti la data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca; in questo caso il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla stessa data, fermo restando che non è dovuto alcun rimborso se il valore del deposito è inferiore a 100 euro;
 - d) l'importo da rimborsare è un saldo temporaneo elevato ai sensi del comma 16; il differimento opera per la sola parte eccedente i 100.000 euro e il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca;
 - e) il rimborso va effettuato a favore dei depositanti di una succursale di banca comunitaria operante in Italia; in tal caso, il termine di cui al comma 7 decorre dalla data in cui il Fondo riceve dal sistema di garanzia del Paese di origine della succursale, le risorse finanziarie necessarie per il rimborso;
 - f) il deposito è di pertinenza di soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nei cui confronti sia stata avviata un'azione di responsabilità.
11. Ai fini del calcolo del limite di cui al comma 4, si tiene conto, su indicazione del commissario liquidatore, della compensazione dell'ammontare complessivo del deposito con eventuali debiti del depositante nei confronti della banca, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento che dichiara l'indisponibilità dei depositi o di quello di liquidazione coatta amministrativa della banca ai sensi dell'art. 83, comma 1, del Testo Unico Bancario, nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili.

STATUTO

12. Gli interessi maturati sui depositi anche se non ancora accreditati alla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi del Testo Unico Bancario, sono computati nel limite massimo di cui al comma 4.
13. Il Fondo subentra nei diritti dei depositanti nei confronti della banca consorziata per la quale sia stato adottato il provvedimento di indisponibilità dei depositi o sia stata disposta la liquidazione coatta amministrativa, nei limiti dei rimborsi effettuati. Quando la banca è in liquidazione coatta amministrativa, il credito del Fondo beneficia della preferenza di cui all'art. 91, comma 1-*bis*, lettera b), numero 2) del Testo Unico Bancario e, entro tali limiti, partecipa ai riparti effettuati dalla liquidazione stessa.
14. Le somme dovute dal Fondo ai depositanti non sono fruttifere di interessi.
15. Il diritto al rimborso di estingue decorsi cinque anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento che dichiara l'indisponibilità dei depositi o quello di avvio della liquidazione coatta amministrativa della banca; la decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del Fondo.
16. Il Fondo protegge, su richiesta del depositante, i saldi temporanei elevati oltre 100.000 euro, per un periodo di nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui essi diventano disponibili. Tali saldi temporanei elevati sono costituiti da depositi di persone fisiche derivanti da:
 - a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
 - b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
 - c) pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi, in relazione a danni considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.
17. Ai fini del rimborso dei depositi di cui al comma precedente, il depositante deve presentare istanza documentata al commissario liquidatore della banca, informandone il Fondo. L'istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data in cui si producono gli effetti del

STATUTO

provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca. I commissari liquidatori, effettuata l'istruttoria, trasmettono la proposta e la documentazione al Fondo per le decisioni.

Articolo 34

Interventi in operazioni di cessione di attività e passività

Il Fondo, in alternativa al rimborso dei depositanti di cui all'art. 33, può intervenire in operazioni di cessione di attività e passività, di azienda, di rami di azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, a condizione che l'onere connesso all'intervento non superi il costo che il Fondo dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositanti, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, al netto dei recuperi dalla banca in liquidazione. A tal fine il Fondo considera anche gli effetti che la liquidazione coatta della banca potrebbe determinare sulle altre banche in crisi e sul sistema delle consorziate in generale.

Articolo 35

Interventi preventivi

1. Ferme restando le disposizioni di cui al d.lgs. 180/2015 in materia di riduzione/conversione degli strumenti di capitale in capitale primario di classe 1, il Fondo può effettuare interventi volti a prevenire o superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto di una banca consorziata autorizzata in Italia, a condizione che la Banca d'Italia abbia accertato che:
 - a) non è stata avviata un'azione di risoluzione e comunque non ne sussistano le condizioni;
 - b) la banca beneficiaria dell'intervento sia in grado di versare i contributi straordinari di cui all'art. 26.
2. Il Fondo può effettuare gli interventi di cui al comma 1 a condizione che sussistano concrete prospettive di risanamento della banca, sulla base di piani di ristrutturazione efficaci e credibili, in grado di riportare la banca medesima in condizioni di normalità in un orizzonte temporale ragionevole.

STATUTO

3. Gli interventi di cui al comma precedente possono consistere in:
 - a) finanziamenti;
 - b) prestazione di garanzie;
 - c) assunzione di partecipazioni e altri strumenti di capitale;
 - d) acquisizione di attività, passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco;
 - e) altre forme tecniche funzionali alle operazioni di cui alle lettere precedenti.
3. L'intervento nella forma di partecipazione al capitale è effettuato nell'ambito di una operazione alla quale partecipi un soggetto terzo. La detenzione della partecipazione medesima da parte del Fondo dovrà essere limitata al tempo occorrente per procedere al suo smobilizzo secondo criteri di economicità.
4. L'onere dell'intervento realizzato mediante misure preventive non deve superare, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, il costo che il Fondo dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi previsti dallo Statuto. A tal fine il Fondo considera anche gli effetti che la liquidazione coatta della banca potrebbe determinare sulle altre banche in crisi e sul sistema delle consorziate in generale.
5. Il Fondo definisce modalità e condizioni di ciascun intervento, con particolare riguardo a:
 - a) gli impegni che la banca beneficiaria dell'intervento deve assumere per rafforzare i propri presidi dei rischi, anche al fine di non pregiudicare l'accesso dei depositanti ai depositi;
 - b) la verifica sul rispetto degli impegni assunti dalla banca ai sensi della lettera a).

A tal fine, la banca beneficiaria dell'intervento si impegna a trasmettere al Fondo i flussi informativi periodici dal medesimo richiesti, relativi alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della stessa, nonché i documenti interni di analisi periodica, di monitoraggio e governo dei rischi. Si impegna, altresì, a trasmettere tempestivamente ogni documento richiesto dal Fondo e a collaborare attivamente in tal senso.

STATUTO

6. Il Fondo consulta le autorità di risoluzione e di vigilanza in merito alle misure e alle condizioni imposte alla banca destinataria degli interventi di cui al comma 1.
7. Gli interventi, anche in caso di successiva riconfigurazione dell'operazione, devono essere effettuati attraverso procedure competitive e trasparenti.
8. Ai fini dell'effettuazione degli interventi di cui al comma 1, il Fondo si avvale di proprie procedure e sistemi appropriati per selezionare la tipologia di intervento, darvi esecuzione e monitorarne i rischi, anche attraverso il ricorso a soggetti esterni indipendenti.
9. Fino al raggiungimento del livello obiettivo della dotazione finanziaria del Fondo, di cui all'art. 24, comma 1, gli interventi di cui al presente articolo non possono superare complessivamente, in ciascuno esercizio, l'importo determinato nella misura del 50% delle contribuzioni versate nell'anno precedente.
10. In casi eccezionali, laddove sussistano esigenze di tutela dei depositanti e al fine di assicurare la continuità delle funzioni essenziali, tenuto conto del ruolo svolto dalla banca nel contesto di riferimento e del potenziale impatto sulle altre consorziate, il Consiglio, su proposta del Comitato di gestione, può deliberare un incremento del limite di cui al comma 10 fino al 20% delle contribuzioni versate nell'anno precedente, ove sia verificata la condizione prevista al comma 5.

La deliberazione è assunta con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'Organo.

In ogni caso, per effetto dell'intervento, la dotazione finanziaria del Fondo non deve ridursi al di sotto dei limiti di cui all'art. 25, comma 6.

Articolo 36

Interventi nella risoluzione

1. Il Fondo interviene per contribuire al finanziamento della risoluzione delle banche consorziate corrispondendo una somma in denaro pari a:
 - a) l'ammontare di cui i depositi protetti sarebbero stati incisi per l'assorbimento delle perdite della banca in risoluzione, in caso di applicazione del bail-in;

STATUTO

- b) l'ammontare delle perdite che i depositanti protetti avrebbero subito se avessero ricevuto il medesimo trattamento dei creditori soggetti a perdite aventi lo stesso ordine di priorità, in caso di cessione di beni e rapporti giuridici a un privato, all'ente ponte o a una società veicolo per la gestione delle attività.

La Banca d'Italia, sentito il Fondo, determina l'importo del contributo al finanziamento della risoluzione.

2. L'ammontare corrisposto dal Fondo nell'ambito di una singola operazione di risoluzione non supera il 50% della dotazione finanziaria costituita ai sensi dell'art. 24, comma 1, o il maggiore importo eventualmente stabilito dalla Banca d'Italia.
3. In ogni caso, il contributo complessivo dovuto dal Fondo non può eccedere l'ammontare delle perdite che esso avrebbe sostenuto se la banca fosse stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, fatto salvo il diritto, in caso di versamento di un importo superiore, a ricevere la differenza dal fondo di risoluzione in base alle previsioni dell'art. 86 del d.lgs. n. 180/2015.
4. Nei casi previsti dal comma 1, lettera a), il Fondo subentra nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in risoluzione, per l'eventuale somma con cui gli stessi abbiano contribuito alla riduzione o conversione disposta dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 180/2015.
5. Nei casi previsti dal comma 1, lettera b), il Fondo vanta un credito nei confronti della banca in risoluzione pari all'importo erogato, beneficiando della preferenza di cui all'art. 91, comma 1-*bis*, lettera b), numero 2) del Testo Unico Bancario.

Articolo 37

Succursali di banche comunitarie in Italia

1. Per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia, il Fondo effettua il rimborso dei depositanti per conto del sistema di garanzia dello Stato di origine, dopo che questi ha fornito i fondi necessari e le relative istruzioni di rimborso; il Fondo ha, inoltre, diritto a un indennizzo per le spese sostenute. Il Fondo non è responsabile degli atti compiuti conformemente alle istruzioni ricevute.

STATUTO

2. Il rimborso di cui al comma precedente è effettuato nel termine di sette giorni lavorativi dalla data in cui il Fondo riceve le risorse finanziarie, che il sistema di garanzia dei depositi dello Stato di origine è tenuto a fornire senza indugio.
3. Il Fondo informa i depositanti interessati per conto del sistema di garanzia dello Stato membro di origine ed è abilitato a ricevere la corrispondenza proveniente da tali depositanti per conto del medesimo.
4. Per le succursali di banche italiane operanti in Paesi comunitari, il Fondo impartisce istruzioni al sistema di garanzia dello Stato membro ospitante ai fini del rimborso, fornendo senza indugio i fondi necessari al rimborso dei depositanti e l'indennizzo dei costi sostenuti.
5. Il Fondo scambia con i sistemi di garanzia dei depositanti degli Stati membri in cui sono stabilite succursali di banche italiane le notizie, le informazioni e i dati acquisiti nell'ambito della propria attività istituzionale, nel rispetto del segreto professionale e garantendone la riservatezza.
6. Al fine di facilitare l'efficace collaborazione, la comunicazione e lo scambio di informazioni, nel rispetto del segreto professionale e dei requisiti di riservatezza, tra i sistemi di garanzia, in particolare in ordine alle disposizioni contenute nel presente articolo e in materia di prestiti volontari tra sistemi di garanzia di cui all'art. 38, il Fondo stipula accordi scritti di cooperazione. In mancanza di un accordo o se vi è una disputa circa la sua interpretazione, il Fondo può deferire la questione all'Autorità Bancaria Europea (ABE), conformemente all'art. 19 del regolamento (UE) 1093/2010.

Articolo 38

Concessione di prestiti tra sistemi di garanzia dei depositanti

1. Il Fondo può erogare prestiti su base volontaria a un altro sistema di garanzia, anche se istituito in un altro Stato membro, se quest'ultimo:
 - a) non è in grado di adempiere i propri obblighi di rimborso dei depositanti per insufficienza della propria dotazione finanziaria;
 - b) ha già fatto ricorso ai contributi straordinari;
 - c) utilizza i fondi presi a prestito per il rimborso dei depositanti;

STATUTO

- d) non deve rimborsare un prestito ad altri sistemi di garanzia a norma del presente articolo;
 - e) indica l'importo del prestito richiesto, che non deve essere comunque superiore allo 0,5% dei depositi da esso garantiti, ad eccezione dei saldi temporanei elevati;
 - f) informa senza indugio l'ABE, dando comunicazione di quanto previsto alle lettere a), b), c), d) ed e).
2. L'erogazione dei prestiti è soggetta alle seguenti condizioni:
- a) il sistema di garanzia dei depositanti mutuatario deve rimborsare il prestito entro cinque anni. Gli interessi sono corrisposti solo al momento del rimborso;
 - b) il tasso di interesse fissato deve essere pari almeno al tasso per operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante la durata del prestito;
 - c) il Fondo informa l'ABE del tasso di interesse iniziale e della durata del prestito.
3. Il Fondo può richiedere prestiti alle medesime condizioni di cui al comma 1.
4. Se il Fondo ha preso in prestito fondi ai sensi del presente articolo, i contributi da versare sono determinati in misura sufficiente a rimborsare il prestito e ristabilire il prima possibile la dotazione finanziaria.

Articolo 39

Informazioni da fornire ai depositanti

1. Il Fondo pubblicizza l'elenco delle banche consorziate.
2. Il sito internet del Fondo contiene le informazioni necessarie per i depositanti, con particolare riferimento alle condizioni della tutela e alle procedure di rimborso.
3. La corrispondenza tra il Fondo e i depositanti è redatta:
 - a) nella lingua o nelle lingue utilizzate dalla banca presso cui si trova il deposito protetto, per le comunicazioni con i propri depositanti;

STATUTO

oppure,

- b) in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita la succursale presso cui è costituito il deposito protetto.
4. In caso di fusioni, cessioni o operazioni analoghe, nonché in caso di recesso o esclusione dal Fondo, trasformazione di filiazioni in succursali o di altre operazioni straordinarie, le banche sono tenute a informarne i depositanti gratuitamente per iscritto o attraverso un supporto durevole, almeno un mese prima che l'operazione acquisti efficacia giuridica, a meno che la Banca d'Italia autorizzi un termine più breve per ragioni di stabilità finanziaria.

Articolo 40

Obblighi informativi del Fondo

1. Il Fondo comunica alla Banca d'Italia entro il 31 marzo di ogni anno l'importo totale dei depositi protetti e l'ammontare della dotazione finanziaria disponibili al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Fondo comunica all'Autorità di risoluzione l'importo medio dei depositi protetti nell'anno precedente, calcolato su base trimestrale, di tutte le banche consorziate. Dette informazioni sono comunicate per ogni banca e a livello aggregato.
3. Il Fondo informa tempestivamente la Banca d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi alla propria attività e trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.

Articolo 41

Segreto professionale e riservatezza

I componenti degli Organi del Fondo e coloro che prestano la loro attività per il Fondo sono vincolati al segreto professionale in relazione alle notizie, ai dati e alle informazioni che siano in loro possesso in ragione dell'attività istituzionale svolta e di cui garantiscono la riservatezza.

STATUTO

Articolo 42

Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le consorziate, ovvero tra le consorziate e il Fondo, che abbia a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto di consorzio, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio arbitrale, composto di tre arbitri, nominati dall'Associazione Bancaria Italiana su richiesta di una delle parti.
2. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro nominato Presidente del Collegio arbitrale.
3. Il Collegio arbitrale dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.
4. Il Collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
5. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni contenute nel Titolo VIII, Capo VI *bis* del codice di procedura civile.

Articolo 43

Lo Schema volontario di intervento del FITD

1. Ai sensi dell'art. 96-*quater*.4 del TUB, è costituito all'interno del FITD, in forma di associazione, uno Schema volontario di intervento (lo "Schema" o "SVI"), cui partecipano banche consorziate al FITD.
2. Lo Schema opera presso la sede del FITD e si avvale per il suo funzionamento delle strutture del medesimo.
3. L'organizzazione e il funzionamento dello SVI sono disciplinati dall'apposito Statuto.

STATUTO

Articolo 44

Norma transitoria: contribuzioni 2024

1. Per il raggiungimento del livello obiettivo minimo della dotazione finanziaria di cui all'art. 24, comma 1, entro il 3 luglio 2024, limitatamente al primo semestre 2024 si intendono modificate le seguenti norme:
 - a) Art. 24, comma 2: per la contribuzione dovuta per il 2024, la dotazione finanziaria è costituita attraverso contribuzioni ordinarie e aggiuntive cui sono tenute le banche aderenti al 31 marzo 2024;
 - b) Art. 28, comma 2: per la contribuzione dovuta per il 2024, le quote di contribuzione ordinarie e aggiuntive a carico delle singole consorziate sono calcolate dal Fondo assumendo a riferimento la base contributiva rilevata al 31 marzo 2024 e sono corrette per il rischio sulla base degli indicatori gestionali riferiti alle ultime tre segnalazioni semestrali disponibili. Le banche consorziate effettuano il versamento delle quote di contribuzione ordinarie e aggiuntive entro il 2 luglio 2024, sulla base di quanto tempestivamente comunicato dal Fondo;
 - c) Art. 31, comma 3: Per la contribuzione dovuta per il 2024, la segnalazione della base contributiva riferita al 31 marzo è trasmessa dalle banche nel periodo dal 1° al 20 maggio 2024.

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Indice

del Regolamento sul funzionamento degli Organi

<i>Articolo</i>	<i>Pagina</i>
1. Assemblea: convocazione e partecipazione	53
2. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea	53
3. Assemblea: votazioni	54
4. Assemblea: chiusura dei lavori	55
5. Verbali delle Assemblee	55
6. Consiglio: convocazione	55
7. Riunioni e deliberazioni del Consiglio	55
8. Verbale del Consiglio	56
9. Comitato di gestione: convocazione	57
10. Riunioni e deliberazioni del Comitato di gestione	57
11. Verbale del Comitato di Gestione	58
12. Riunioni e deliberazioni del Collegio sindacale	58
13. Disposizioni finali	58

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Articolo 1

Assemblea: convocazione e partecipazione

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso contenente il luogo, il giorno, l'ora della riunione e l'ordine del giorno dei lavori, inviato alle consorziate, mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea o, in casi di urgenza, almeno otto giorni prima.
2. Le banche consorziate partecipano all'Assemblea in persona del legale rappresentante o di altra persona all'uopo delegata. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
3. La delega può essere conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il Fondo comunica le modalità di conferimento della delega nella lettera di convocazione dell'Assemblea.
4. Nel trattare gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può proporre di seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e/o trattare congiuntamente due o più argomenti all'ordine del giorno, ove presentino elementi di oggettivo collegamento.

Articolo 2

Presidenza e svolgimento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Fondo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questo ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

2. Il Presidente accerta la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, constata la sua regolare costituzione e il *quorum* deliberativo richiesto, dirige e regola lo svolgimento dell'Assemblea, ivi compresa la discussione, nonché stabilisce le modalità delle votazioni, accertandone i risultati.
3. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario. Nel caso di Assemblea straordinaria, o quando il Presidente lo reputi opportuno, tale funzione è assunta da un Notaio da lui designato.
4. L'Assemblea può essere validamente tenuta anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite, mediante accertamento di chi presiede la riunione, sia la identificazione delle persone legittimate a presenziare sia la possibilità, per tutti i partecipanti, di partecipare alle votazioni, di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti, di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno, salvo casi eccezionali, essere presenti nel luogo di convocazione dell'Assemblea, ove la stessa si considererà tenuta.

Articolo 3

Assemblea: votazioni

1. Le votazioni avvengono in modo palese, mediante prova e controprova, con registrazione degli astenuti e dei contrari, o per alzata di mano o mediante i mezzi di telecomunicazione messi a disposizione, secondo le modalità previste nell'avviso di convocazione.
2. Le votazioni relative alle nomine alle cariche del Fondo si svolgono a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese.
3. Ove l'Assemblea si svolga mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, coloro che hanno diritto al voto possono intervenire mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso.

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Articolo 4

Assemblea: chiusura dei lavori

Il Presidente, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e le relative votazioni, nonché la proclamazione dei risultati, dichiara chiusa la riunione.

Articolo 5

Verbali delle Assemblee

1. Le deliberazioni dell'Assemblea constano da verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio e trascritto sull'apposito libro.
2. Tale libro, le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Articolo 6

Consiglio: convocazione

1. Il Presidente convoca il Consiglio, almeno ogni trimestre, ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti i Consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno. Il Consiglio può essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
2. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione e la indicazione delle materie all'ordine del giorno e deve essere inviato con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Articolo 7

Riunioni e deliberazioni del Consiglio

1. Le riunioni del Consiglio hanno luogo, di regola, sulla base del calendario definito ogni semestre e comunque:
 - a) almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio;

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

- b) ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno;
 - c) quando ne facciano richiesta almeno 25 consorziate che rappresentino almeno il 10 per cento dei voti complessivi;
 - d) tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario.
2. Nel trattare gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può proporre di seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e/o trattare congiuntamente due o più argomenti all'ordine del giorno, ove presentino elementi di obiettivo collegamento.
 3. Le riunioni del Consiglio possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite, mediante accertamento di chi presiede la riunione, sia la identificazione delle persone legittimate a presenziare sia la possibilità, per tutti i partecipanti, di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno, salvo casi eccezionali, essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.
 4. Il Consiglio può validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, se partecipano alla riunione tutti i suoi componenti e i Sindaci in carica.

Articolo 8

Verbale del Consiglio

1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio sono redatti e trascritti sull'apposito libro a cura del Segretario e vanno sottoscritti da chi presiede la riunione e dal Segretario stesso.
2. Il libro dei verbali, le copie e gli estratti del medesimo fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Articolo 9

Comitato di gestione: convocazione

Il Comitato di gestione è convocato dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri, mediante avviso contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e la indicazione delle materie all'ordine del giorno, inviato con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Articolo 10

Riunioni e deliberazioni del Comitato di gestione

1. Le riunioni del Comitato di gestione hanno luogo, di regola, sulla base del calendario definito ogni semestre e comunque tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario.
2. Nel trattare gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può proporre di seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e/o trattare congiuntamente due o più argomenti all'ordine del giorno, ove presentino elementi di oggettivo collegamento.
3. Le riunioni del Comitato di gestione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite, mediante accertamento di chi presiede la riunione, sia la identificazione delle persone legittimate a presenziare sia la possibilità, per tutti i partecipanti, di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno, salvo casi eccezionali, essere presenti nel luogo di convocazione del Comitato, ove lo stesso si considererà tenuto.
4. Il Comitato può validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, se partecipano alla riunione tutti i suoi componenti e i Sindaci in carica.

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Articolo 11 bale del Comitato di Gestione

1. I verbali delle deliberazioni del Comitato sono redatti e trascritti sull'apposito libro a cura del Segretario e vanno sottoscritti da chi presiede la riunione e dal Segretario stesso.
2. Il libro dei verbali, le copie e gli estratti del medesimo fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato.

Articolo 12 Riunioni e deliberazioni del Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è convocato dal suo Presidente, almeno ogni 90 giorni, con avviso contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e la indicazione delle materie all'ordine del giorno, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento.
2. Le riunioni del Collegio sindacale possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali circostanze, il Collegio sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.
3. I verbali e gli atti del Collegio sindacale devono essere firmati da tutti gli intervenuti alla riunione.

Articolo 13 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente stabilito nello Statuto e nel presente Regolamento, il Presidente, nel rispetto delle disposizioni di legge e statutarie, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori degli Organi statutari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.